Introduzione al Codice dell'Amministrazione Digitale

Michele Martoni

1

### Cos'è l'eGovernment?

- L'eGovernment consiste nell'utilizzo di tecnologie per ottimizzare i processi interni ed esterni della P.A.
  - Relazioni G2C, G2B, G2G
- Obiettivo dell'eGovernment è migliorare l'efficienza della macchina amministrativa

ว

### Come si fa a realizzare l'eGovernment?

- Interoperabilità dei sistemi
- Dematerializzazione dei dati e dei documenti
- Infrastrutture e servizi (es.: SpID; CloudPA)
- Piattaforme abilitanti (es.: ANPR, Fatturazione elettronica, PagoPA)
- Digitalizzazione integrata di specifici settori (es: PCT; Fascicolo Sanitario Elettronico)
- Competenze


> Riorganizzazione dei processi

3

# Uno dei protagonisti dell'Amministrazione digitale

https://www.agid.gov.it/





# Quadro di riferimento politico-normativo

- La trasformazione digitale è promossa nell'ambito di una strategia europea complessiva e più ampia per la crescita e lo sviluppo (Europa 2020)
- Uno dei **sette pilastri** (*pillars*) è **l'agenda digitale europea** composta da
  - eGov Action Plan (2016-2020)
  - Digital Single Market Strategy (2015)

# Quali sono gli obiettivi della strategia europea?

- migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese, al fine di abbattere le barriere che bloccano l'attività online attraverso le frontiere
- creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi mediante la disponibilità di infrastrutture e di servizi ad alta velocità, protetti e affidabili, sostenuti da condizioni regolamentari propizie all'innovazione, agli investimenti, alla concorrenza leale e alla parità di condizioni

7

# (segue)

 massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea, attraverso investimenti nelle infrastrutture e tecnologie ICT, nel cloud computing e nei big data, nella ricerca e nell'innovazione per rafforzare la competitività industriale e nel miglioramento dei servizi pubblici, dell'inclusione e delle competenze

Q

# AI e PIL UE

- Al su PIL: 2.700 miliardi (+19%) entro il 2030 (McKinsey & Company)
- digitalizzazione come presupposto alla diffusione dell'Al
- divario digitale dell'Europa con America e Cina
  - Il contributo del digitale al Pil è pari all'1,7% per l'Europa (in Italia il valore è fermo all'1,2%), contro il 2,2% in Cina e il 3,4% in Usa

9

#### In **Italia**

- Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019
- Strategia per la crescita digitale 2014-2020
- Piano nazionale per la banda ultralarga
- Piano triennale per l'informatica nella PA 2019-2021

# Principi cardine della trasformazione digitale

- Digital by default. Le PA devono fornire servizi digitali come opzione predefinita
- Once only. Le PA devono evitare di chiedere a cittadini e imprese informazioni già fornite
- **Digital identity only**. Le PA devono adottare sistemi generalizzati di identità digitale (es.: SpID)
- Cloud first. Le PA devono valutare in via prioritaria l'adozione del paradigma cloud
- Inclusività e accessibilità dei servizi. Le PA devono progettare servizi inclusivi e accessibili per definizione (es.: per anziani o per disabili)

11

# (segue)

- Inclusività territoriale. Progettare servizi inclusivi anche per le minoranze linguistiche presenti sul territorio
- Apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi.
- Transfrontaliero per definizione. Le PA devono rendere disponibili i servizi anche a livello transfrontaliero
- Interoperabile per definizione. Servizi che funzionino in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico

# (segue)

• **Fiducia e sicurezza**. Sin dalla progettazione nei servizi devono essere integrati i profili della protezione dei dati, della tutela della vita privata e della sicurezza

13

# Accesso ai servizi ecosistemi piattaforme dati della PA modello di interoperabilità infrastrutture sicurezza piattaforma digitale nazionale dati governare la trasformazione digitale

#### **Infrastrutture**



 le infrastrutture IT nazionali perseguono l'obiettivo di aumentare la sicurezza, ridurre il costo delle infrastrutture tecnologiche e migliorare la qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione, attraverso la razionalizzazione dei data center, l'adozione sistematica del paradigma cloud e lo sviluppo della connettività, con particolare riferimento alla rete internet nei luoghi pubblici e negli uffici della Pubblica Amministrazione

15

# Modello di interoperabilità



 definisce i meccanismi che facilitano e garantiscono la corretta interazione tra gli attori del sistema (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), favorendo la condivisione trasparente di dati, informazioni, piattaforme e servizi. Il modello di interoperabilità è pertanto composto da elementi quali linee guida, standard tecnologici e profili di interoperabilità che ciascuna Pubblica Amministrazione dovrà seguire al fine di garantire l'interoperabilità dei propri sistemi con quelli di altri soggetti per l'implementazione complessiva del Sistema informativo della PA

# Piattaforme e dati



- incentivano la centralizzazione e la razionalizzazione dei sistemi per la gestione dei processi e dei dati, riducendo la frammentazione degli interventi
- nelle Piattaforme ricadono tutti quei servizi infrastrutturali (ad es. il servizio di identificazione, il servizio di pagamenti, ANPR) che da un lato agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall'altro uniformano gli
- strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la Pubblica Amministrazione. Ad esse afferiscono inoltre tutte quelle soluzioni applicative sufficientemente generiche da poter essere condivise dalle pubbliche amministrazioni (ad es. il sistema per la gestione dei cedolini degli stipendi);
- relativamente ai **Dati della PA** si distinguono: le basi di dati di interesse nazionale, gli open data, e i vocabolari controllati. Quest'ultimo è un repository necessario per creare e/o mantenere tutte quelle risorse fondamentali per la piena valorizzazione del patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione.

17

#### Sicurezza



 comprende le attività per la regolazione e regolamentazione della cyber security nella PA per l'Assessment test e il CERTPA quale strumento operativo per supportare l'adozione dei corretti livelli di sicurezza presso la Pubblica Amministrazione. Sono inoltre identificati tutti gli altri aspetti che concorrono a rendere sicuri e affidabili i sistemi informatici, nonché le attività di indirizzo e la strumentazione correlata agli adempimenti per il rispetto della riservatezza (privacy)

#### **CERT-PA**

# https://www.cert-pa.it

- L'art. 51, comma 1-bis del CAD (Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni) indica che:
- AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica.
- Il CERT-PA, operativo dal 3 marzo 2014, opera all'interno di AgID e ha il compito di supportare le pubbliche amministrazioni nella prevenzione e nella risposta agli incidenti di sicurezza informatica.

19

#### **Ecosistemi**



 sono i settori o le aree di policy in cui si svolge l'azione da parte delle pubbliche amministrazioni: dalla sanità all'agricoltura, dalla scuola ai beni culturali e così via. Ciascun ecosistema può includere diversi domini, coinvolgendo enti e organismi pubblici, a partire dai Ministeri di riferimento, ma può anche includere soggetti privati che operano nella stessa area di interesse e che, a vario titolo, svolgono funzioni importanti all'interno dell'ecosistema stesso

# Strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali



 definiscono regole comuni per la progettazione di interfacce, servizi e contenuti, migliorando e rendendo coerente la navigazione e l'esperienza del cittadino e delle imprese, facilitano il design, la realizzazione e la diffusione di servizi digitali, definiscono linee guida e kit di sviluppo, provvedono alla creazione di comunità di sviluppatori, di designer e di chiunque voglia scambiare informazioni, collaborare e partecipare

21

# Governo della trasformazione digitale



- componente definito per far fronte alle necessità di coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività funzionali allo sviluppo del Piano
- trasversale ad altri componenti e aggrega tutte le linee di azione, di governance e di supporto alle PA coinvolte nella realizzazione del Piano

#### **Attori**

Si segnalano, in particolare:

- 1. Commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale
- 2. AgID. Istituita con il decreto legislativo n. 83/2012, spetta la programmazione ed il coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione attraverso l'elaborazione del Piano Triennale. Emana linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

23

# Reinvestimento del risparmio

 La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 513, ribadisce che spetta all'Agenzia per l'Italia Digitale predisporre il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, e fissa un principio importante: i risparmi generati dalle amministrazioni in materia di razionalizzazione della spesa ICT devono essere utilizzati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

#### **Infrastrutture**

Il modello strategico descrive le infrastrutture chiave

- Cloud computing
  - Attuazione del principio cloud first con cui si intende agevolare la migrazione dei servizi della PA verso il modello cloud
- · Data center
  - Razionalizzazione e consolidamento dei data center, dismettendo e ottimizzando
- · Connettività
  - Razionalizzazione delle spese e diffusione della connettività

25

# Quadro normativo di riferimento (in Italia)



- D. Lgs. 82 /2005 (CAD Codice dell'Amministrazione Digitale)
  - Legge delega 124/2015 (c.d. Legge Madia)
  - D. Lgs. 179 /2016 (decreto attuativo della Legge Madia)
    - Introduce una vera e propria Carta della Cittadinanza digitale
  - D. Lgs. 217 /2017
- Disposizioni tecniche emanate con DPCM e provvedimenti assunti da AgID
- Disposizioni specifiche (ad es.: D.P.R. 68 /2005 sulla PEC)

# Art. 1, Legge Madia La Carta della Cittadinanza digitale

- garantire il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale
- garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici

27

### Quadro normativo comunitario



- Regolamento elDAS (910 /2014)
  - Incide sul CAD (cfr.: D.Lgs. 179/2016 e D.Lgs. 217/2017)
  - Obiettivi di eIDAS
    - fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri
    - Rafforzare la fiducia nelle transazioni nell'unione europea
    - Rafforzare la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici nonché delle transazioni di e-commerce anche nella prospettiva del mercato unico digitale

#### Alcune definizioni basilari tratte da eIDAS



#### - Identificazione elettronica

### - Servizi fiduciari

- Servizi di creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, certificati relativi a tali servizi
- Servizi di creazione, verifica e convalida dei certificati di autenticazione web
- Servizi di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi

# - Servizi fiduciari qualificati

- · Quelli che soddisfano i requisiti fissati nel regolamento eIDAS
- Sottoposti alla vigilanza di AgID

29

# Effettività della Cittadinanza digitale

- cfr. di seguito gli artt. 8 e 13 del CAD
- Inoltre si v. a partire dal Programma Nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali del Paese (2014)
  - è parte dell'Agenda Digitale italiana
    - asse strategico «Competenze digitali»
    - https://www.agid.gov.it/it/agenzia/competenzedigitali
- v. anche Piano Scuola Digitale

# Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) Parte generale



- Art. 1, Definizioni
  - Per molte ora occorre fare riferimento a eIDAS
- Art. 2, Finalità e ambito di applicazione

31

# Art. 2, Finalità e ambito di applicazione (del CAD)

# - Finalità

c.1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

# Art. 2, Finalità e ambito di applicazione (del CAD)

- Ambito di applicazione
  - c.2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)

33

# (segue)

 c.3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto

# Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) Cittadinanza digitale

- Art. 3, Diritto all'uso delle tecnologie
- Art. 3 bis, **Identità** digitale e **Domicilio** digitale
- Art. 4 (abrogato)
- Art. 5, Effettuazione di **pagamenti** con modalità informatiche
- Art. 6, Utilizzo del domicilio elettronico
- Art. 7, Diritto e **servizi on-line** semplici e integrati
- Art. 8, Alfabetizzazione informatica dei cittadini
- Art. 8-bis, Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

35

### Art. 3, Diritto all'uso delle tecnologie

- c.1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.
- c.1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

# (segue)

- T.A.R. Potenza n. 478/2011
  - condanna della Regione Basilicata alla pubblicazione dell'indirizzo di PEC sul proprio sito in quanto non vi aveva ottemperato e questo comportava una lesione dei diritti dei cittadini a una comunicazione telematica con l'Ente
  - Cfr: <a href="https://www.leggioggi.it/allegati/la-sentenza-del-tar-basilicata-che-accoglie-la-class-action-sul-diritto-alluso-delle-nuove-tecnologie/">https://www.leggioggi.it/allegati/la-sentenza-del-tar-basilicata-che-accoglie-la-class-action-sul-diritto-alluso-delle-nuove-tecnologie/</a>

37

# (segue)

- T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 610/2014
  - ha stabilito che in caso di non leggibilità di un documento allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (si trattava di una SCIA), la Pubblica Amministrazione destinataria dell'atto debba richiedere al mittente chiarimenti in merito al documento stesso, il tutto sul presupposto del necessario rispetto del diritto soggettivo contenuto nell'art. 3 del CAD
  - cfr.: <a href="https://www.forumpa.it/pa-digitale/la-pa-deve-avvisare-il-mittente-se-riceve-un-allegato-pec-illeggibile/">https://www.forumpa.it/pa-digitale/la-pa-deve-avvisare-il-mittente-se-riceve-un-allegato-pec-illeggibile/</a>

# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale diritto di accesso ai servizi on-line

- 01. <u>Chiunque</u> ha il diritto di accedere ai <u>servizi on-line</u> offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale

- art.1, c.1, lett. n-quater) servizio in rete o online: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica

- cittadini, imprese, non cittadini, stranieri, associazioni ...

39


# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale definizione di Identità digitale

- definizione di "**Identità digitale**" (art. 1, c. 1, lett. u-quater)
  - la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi **attributi identificativi**, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 (rubricato: Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)
- Che cos'è l'identità digitale (in senso lato)?
  - eIDAS parla di "identificazione elettronica"

### Art. 3, eIDAS

- 1) «identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;
- 2) «mezzi di identificazione elettronica», un'unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l'autenticazione per un servizio online;
- 3) «dati di identificazione personale», un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;
- 4) «autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica;

41



# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale diritto di accesso ai servizi on-line

- 01. <u>Chiunque</u> ha il diritto di accedere ai <u>servizi on-line</u> offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale

43

# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale definizione di Identità digitale

- definizione di "**Identità digitale**" (art. 1, c. 1, lett. u-quater)
  - la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi **attributi identificativi**, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 (rubricato: Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

- 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, <u>è istituito</u>, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il <u>sistema pubblico per la gestione</u> <u>dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)</u>.
- 2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti
  pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID,
  secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
  identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

45


### (segue)

- 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
- 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.
- 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

# Gli attributi di SpID

- attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità utilizzato ai fini dell'identificazione;
- attributi non identificativi: il numero di telefonia mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia;
- attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati. Possono essere già contenuti nell'identità digitale.

47



# fonte: AgID

### Livelli di sicurezza delle identità digitali

**Primo livello**: corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il *gestore dell'identità digitale* rende disponibili sistemi di *autenticazione informatica* a **un fattore** (per esempio la password), secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'articolo 4.

Secondo livello: corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'articolo 4.

Terzo livello: corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo.

49

### Attori di SpID

Titolare dell'identità SpID


Gestori identità SpID (Identity Provider)


Erogatori di servizi (Service provider) (PP.AA. e Privati)


# **AgID**


• Predisposizione e gestione del registro degli Identity Provider


Gestori di attributi qualificati














# Progetto CEF-FICEP

Login elDAS


- https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/progetto-cef-ficep
- Il nodo italiano elDAS (Progetto CEF-FICEP First Italian Crossborder elDAS Proxy) è la prima piattaforma italiana di interoperabilità transfrontaliera delle identità digitali europee (elD) e la sua implementazione permette la circolarità delle elD italiane fra gli stati membri dell'Unione Europea tramite il pulsante Login with elDAS.
- Grazie al progetto CEF FICEP con la realizzazione di un nodo elDAS nazionale è possibile per cittadini europei, in possesso di identità digitali nazionali riconosciute in ambito elDAS, l'accesso ai servizi delle Pubbliche amministrazioni italiane che le stesse renderanno disponibili con il Login Eidas.
- Al tempo stesso i cittadini italiani potranno accedere ai servizi online di altri paesi comunitari (ad esempio servizi universitari, bancari, servizi delle pubbliche amministrazioni, altri servizi online) utilizzando le credenziali ottenute nel sistema pubblico di identità digitale SPID ed in futuro con la Carta Indentità elettronica (CIE).
- Le Pubbliche Amministrazioni ed i fornitori di servizio privati, che consentono l'accesso ai propri
  servizi online tramite identità digitale unica espongono il pulsante di accesso "Login with eIDAS"
  oltre ad "Entra con SPID", accompagnato da un logo della bandiera europea e la dicitura in
  lingua inglese di accedere con un'identità digitale da un altro paese europeo.


57

### https://www.eid.gov.it

(cfr. per le specifiche tecniche per realizzare »login with eIDAS)







# SpID

- https://www.spid.gov.it
- https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid


61


### CNS – Carta Nazionale dei Servizi

- Emanata da una pubblica amministrazione
- Strumento di identificazione digitale e di agevolatore di servizi telematici di eGOV su tutto il territorio nazionale
- Può ospitare la firma digitale e sicuramente fornisce il certificato di autenticazione














# **Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale** definizione di Domicilio digitale

- definizione di "**Domicilio digitale**" (art. 1, c. 1, lett. n-ter)
  - un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
    elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito
    certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del
    Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per
    le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito
    "Regolamento elDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche
    aventi valore legale

69

## Cos'è la PEC

- art. 1, c.1, v-bis), CAD
  - posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi

- es.: <a href="https://youtu.be/LghcvQWuth8">https://youtu.be/LghcvQWuth8</a>

# D.lgs. 68 /2005, art. 1 Alcune definizioni

- a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;
- c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
- f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
- i) **riferimento temporale**, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;
- I) **utente di posta elettronica certificata**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;

71

# **D.lgs. 68 /2005, art. 2** I soggetti

- a) il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- b) il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

# **D.lgs. 68 /2005, art. 4, c. 6** Le ricevute

 La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.

73

# D.lgs. 68 /2005, art. 6

Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna

 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

# D.lgs. 68 /2005, art. 6

# Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna

- 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
- 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

75

### D.lgs. 68 /2005, art. 6

# Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna

- 4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
- 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

# D.lgs. 68 /2005, art. 7 La ricevuta di presa in carico

 1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio.

77

# **D.lgs. 68 /2005, art. 8** L'avviso di mancata consegna

• 1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata **non risulta consegnabile** il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

# D.lgs. 68 /2005, art. 9

# Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

- 1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata [...], generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
- 2. La **busta di trasporto** è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.


79

# D.lgs. 68 /2005, art. 10 Riferimento temporale

- 1. Il **riferimento temporale** e la **marca temporale** sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
- 2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.

### Art. 48. (Posta elettronica certificata) – CAD

- 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.
- 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
- 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.



81

# Art. 6, Utilizzo del Domicilio digitale

Momento di invio e ricezione (cfr. art. 3, d.lgs. 68 /2005)

 Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.

# Art. 6, Utilizzo del Domicilio digitale


Momento di invio e ricezione (cfr. art. 3, d.lgs. 68/2005)

- Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.
- La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

83

# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale obbligo del Domicilio digitale

- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 [PP.AA.]
- i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e
- i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
  - hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter



 6.ter: indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi





# La Cassazione non qualifica INI-PEC «pubblico elenco valido»

- Cassazione civile, sez. III, 08/02/2019, n. 3709
  - https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/15/notifich e-in-proprio-ini-pec
    - «Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia.
    - Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile a seconda dei casi alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)».

87

# **Aggiornamento**

https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/20/validita-ini-pec-cassazione-torna-sui-suoi-passi

http://app.go.wolterskluwer.com/e/er?s=1364398973&lid=89573&elq=~~eloqua..type-emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~

http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B47974b92-0d48-4f64-9564-818c8877e2a3%7D\_cassazione-civile-odinanza-15-novembre-2019-numero-29749.pdf

# Alcuni esempi di vulnerabilità della PEC

- https://www.wired.it/attualita/2018/05/08/truffa-pec-banca-onlinehome-banking/?refresh\_ce= Scoperta una cybertruffa con finte Pec: ripuliti conti correnti online
- Provvedimento correttivo d'urgenza nei confronti di Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.a. - 18 dicembre 2019 <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9283040">https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9283040</a>

89

# Ransomware via PEC | Internal Manageria | Compared Acroshut | Compared National Acroshut | Compared Na

# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale

Facoltà di eleggere il Domicilio digitale

- c.1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
   chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater.
  - 6.quater: 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
  - [...]
  - 3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.

91

### Indice dei domicili digitali delle persone fisiche ...

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/06/08/indice-domicilidigitali-persone-fisiche-degli-altri-enti-diritto-privato



# **Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – ANPR** art. 62, CAD

- istituita dall'art. 62 del CAD
- si veda: https://www.anpr.interno.it/portale/
- stato della migrazione: <a href="https://stato-migrazione.anpr.it">https://stato-migrazione.anpr.it</a>

93

# **Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale** uso diligente del Domicilio diligente

 c.1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida [che prevedono anche le modalità di elezione del domicilio, cfr. comma 1.ter]

# Art. 6, Utilizzo del domicilio digitale obbligo d'uso del canale comunicativo

- Art. 6, c.1-quater.
- I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis

95

# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale obbligo d'uso del canale comunicativo

c.4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell' articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.

# (segue)

- Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.
- L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell' articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

97

# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale comunicazione in assenza di Domicilio digitale

c.4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale requisiti per l'invio della copia cartacea

c.4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti
di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al
cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento
informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile
presso l'amministrazione in conformità alle Linee guida

99

# Art. 3-bis, Identità digitale e Domicilio digitale domicilio speciale

- c.4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate
  - Art. 47, C.c.: Elezione di domicilio. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

# Art. 5, Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

- c.1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. [...]
- c.2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
  - pagoPA
  - payER

101

# Art. 7, Diritto a servizi on-line semplici e integrati (e) soddisfazione utenza

- c.01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili
- c.1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi [...]


# Art. 7, Diritto a servizi on-line semplici e integrati (e) soddisfazione utenza

- c.3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e <u>pubblicano sui propri siti</u> i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
- c.4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 [la c.d. class action amministrativa].

103

# Linee guida per il design dei servizi della Pubblica Amministrazione

• cfr.: https://designers.italia.it




# Art. 8, Alfabetizzazione informatica dei cittadini


• 1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.

105

# Art. 8.bis, Connettività alla rete Internet negli uffici e nei luoghi pubblici

- Gli enti favoriscono la disponibilità di connettività presso uffici pubblici e altri luoghi pubblici: scuola, sanità, luoghi di interesse turistico
- Recupero della banda non utilizzata in favore degli utenti tramite SpID





# Art.9. Partecipazione democratica elettronica

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per **promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini**, anche residenti all'estero, **al processo democratico** e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

» per esempio: voto elettronico

» v. anche <a href="https://docs.italia.it">https://docs.italia.it</a>

109

### Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Organizzazione delle PP.AA. e rapporti istituzionali

- Art. 12, Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
- Art. 13, Formazione informatica dei dipendenti pubblici
- Art. 14, Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
- Art. 14-bis, Agenzia per l'Italia Digitale
- Art. 15, Digitalizzazione e riorganizzazione
- Art. 16, Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
- Art. 17, Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
- Art. 18, Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale
- Art. 19, Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

# Uso di dispositivi personali dei lavoratori

 Art. 12, c.3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

111

### Art. 13, Formazione informatica dei dipendenti pubblici

- 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
- 1-bis. Le **politiche di formazione** di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle **competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti**, per la **transizione alla modalità operativa digitale**.

# Art. 17. Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

- 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le ((Linee guida)). A tal fine, ((ciascuna pubblica amministrazione)) affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
- cfr. Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018: <a href="www.agid.gov.it/it/agenzia/responsabile-transizione-digitale/circolare">www.agid.gov.it/it/agenzia/responsabile-transizione-digitale/circolare</a>
- v. anche: <u>avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/responsabili-la-transizione-</u> al-digitale

113

### (segue)

- 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 ((...)) tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.
- 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.

# Art. 17. ... difensore civico digitale

• E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

115

# **Art. 65 (CAD).** Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

- 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi [...] sono valide:
- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
  - fea, fq, fd, documento formato previa identificazione SpID
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
  - CIE e CNS
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
  - copia immagine di documento analogico sottoscritto con copia immagine di documento d'identità
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal **proprio** domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile.